

Tarsu: spetta al Consiglio e non alla Giunta fissare l'aliquota del tributo sui rifiuti

Corte di cassazione - Sezione tributaria - Sentenza 3 febbraio-15 giugno 2010 n. 14376

Presidente Miani Canevari - Relatore Greco

LA MASSIMA

Tributi locali - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti/Tia - Tarsu - Variazione delle aliquote da parte della Giunta - Illegittimità - Competenza del Consiglio comunale - Conseguenze - Nullità della cartella.

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria provinciale di Torino, accogliendo il ricorso proposto da Bo.Fe. avverso la cartella di pagamento relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2000, notificatagli dal Comune di Casalborgone il 17 marzo 2004 tramite il concessionario per la riscossione, annullava l'atto impositivo sul rilievo che esso era basato su una delibera di approvazione delle tariffe della tassa della Giunta comunale, laddove la materia rientrava nella competenza del Consiglio comunale.

La Commissione regionale tributaria del Piemonte confermava la decisione ritenendo, nel solco dell'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nelle sentenze n. 16870 del 2003 e n. 21310 del 2004, che la competenza a deliberare sulla determinazione e l'adeguamento della tassa, attribuita genericamente al comune dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 49, andava riconosciuta al Consiglio comunale, in quanto con la locuzione «istituzione e ordinamento dei tributi» di cui alla Legge 8 giugno 1990, n. 142, articolo 32, comma 2, lettera g), il legislatore aveva inteso riferirsi alla regolamentazione di tutti gli elementi fondamentali del rapporto tributario, compresa la determinazione della sua misura, del *quantum* della prestazione. Ciò trovava conferma nella disciplina dettata nel nuovo testo unico dell'ordinamento degli enti locali, approvato col Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che all'articolo 42, comma 2, lettera f), assegna al consiglio comunale e provinciale la «competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote».

Nei confronti della decisione il Comune di Casalborgone propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Il contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Col primo motivo l'ente ricorrente, denunciando «omessa e contraddittoria motivazione in punto di conferma della sentenza di primo grado relativamente alla ritenuta illegittimità della pretesa tributaria del Comune di Casalborgone relativamente a Tarsu 2000 per incompetenza della Giunta a variare le tariffe», censura

la pronuncia, in quanto si sarebbe limitata a ritenere corretta l'interpretazione della sentenza di questa Corte n. 16870 del 2003, richiamandone in sintesi il contenuto e facendolo proprio, «senza motivare perché l'interpretazione dei giudici di primo grado dovrebbe ritenersi corretta in rapporto alla fattispecie concreta oggetto del giudizio». Nel caso in esame la tariffa sarebbe stata legittimamente istituita con delibera del Consiglio comunale del 1997, mentre la Delib. Giunta 7 febbraio 2000, oggetto di disapplicazione si sarebbe limitata al mero adeguamento della tariffa.

Con il secondo motivo, denunciando «violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 69 - Legge n. 142 del 1990, articoli 32 e 35 (Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articoli 42 e 48) in punto conferma della sentenza di primo grado relativamente alla ritenuta illegittimità della pretesa tributaria del Comune di Casalborgone relativamente a Tarsu 2000 per incompetenza della Giunta comunale a variare le tariffe», assume che, in conformità delle disposizioni indicate, la Giunta comunale sarebbe competente a variare le tariffe T.a.r.s.u. già istituite con pregressa delibera del Consiglio comunale.

Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 161 cod. proc. civ., in quanto essa non reca nell'instestazione l'indicazione della Un. spa, parte del giudizio ancorché non costituita né in primo né in secondo grado.

I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.

Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che «in tema di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, nel vigore della Legge 8 giugno 1990, n. 142, di riforma del sistema delle autonomie locali, il cui articolo 32, lettera g), demandava alla competenza dei consigli comunali "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi", competente in via esclusiva ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione ed all'adeguamento delle aliquote del tributo era il predetto organo consiliare. Deve pertanto ritenersi illegittima, in quanto affetta da incompetenza funzionale e va disapplicata dal giudice tributario, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, articolo 7, comma 5, con conseguenziale travolgimento dell'atto applicativo, una delibera della giunta comunale di variazione delle tariffe Tarsu

emanata sotto la vigenza della Legge n. 142 del 1990, su cui risulti basato l'atto impositivo impugnato dall'interessato» (*ex multis*, Cass. n. 23836 del 2009 e n. 16870 del 2003). Ed ha in particolare chiarito come il Consiglio comunale sia «competente in via esclusiva non solo per l'istituzione, ma anche per l'adeguamento delle tariffe, sia perché l'enunciato normativo non consente codesta discriminazione sia in quanto anche l'adeguamento implica l'esercizio di un potere impositivo attribuito dalla legge in via esclusiva all'organo comunale rappresentativo, altro non essendo che la determinazione *ex novo* del *quantum debeatur*, sicché non ha natura diversa dall'atto istitutivo della prestazione patrimoniale» Cass. n. 16870 del 2003 cit., in motivazione).

Né è dato riscontrare il vizio di motivazione denunciato nella sentenza impugnata, perché in essa sono indicati chiaramente il periodo d'imposta in relazione al quale si controverte, il 2000, e la fonte della disciplina ritenuta applicabile, individuata nel Decreto Legislativo 8 giugno 1990, n. 142.

Il terzo motivo del ricorso è del pari infondato, ove si consideri che nel processo tributario, il fatto che il contribuente venga a conoscenza del ruolo, formato dall'ente locale, soltanto tramite la notificazione dello stesso ad opera del concessionario della riscossione, non determina, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 14, comma 1, una situazione di litisconsorzio necessario, né sostanziale né processuale, tra l'ente impositore ed il concessionario stesso, atteso che quest'ultimo (a parte l'esercizio dei poteri propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo), nell'operazione di portare a conoscenza del

contribuente il ruolo dispiega una mera funzione di notifica, ovvero di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come (salva l'ipotesi di errore materiale) formato dall'ente e, pertanto, non è passivamente legittimato a rispondere di vizi propri del ruolo, come trasfuso nella cartella (Cass. n. 933 del 2009). In particolare, questa Corte ha affermato che «la disposizione di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 53, comma 2, secondo cui l'appello dev'essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili: pertanto, ove la controversia abbia ad oggetto l'esistenza dell'obbligazione tributaria, la mancata proposizione dell'appello anche nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto in primo grado unitamente all'Amministrazione finanziaria, non comporta l'obbligo di disporre la notificazione del ricorso in suo favore, quando sia ormai decorso il termine per l'impugnazione, essendo egli estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguente scindibilità della causa nei suoi confronti, anche nel caso in cui non sia stato eccepito o rilevato il suo difetto di legittimazione» (Cass. n. 10580 del 2007).

Il ricorso va pertanto rigettato.

In considerazione della peculiarità della fattispecie si ritiene di dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**NUOVA
EDIZIONE**



COMUNICAZIONE PUBBLICA SAPERE & FARE

di A. Rovinetti

Questo volume, aggiornato al 2010, coniuga l'interesse di chi studia la comunicazione con la necessità di chi la pratica nella pubblica amministrazione.

Uffici stampa, URP, uffici del portavoce, nuove tecnologie, Reti civiche, customer, marketing, ascolto, profili professionali sono qui presentati come le diverse facce dello stesso problema: assicurare una comunicazione pubblica efficace e di qualità, una comunicazione in cui etica e valori assumano una funzione centrale e prioritaria rispetto alle tecniche. Nel consueto confronto dialettico tra addetti ai lavori c'è sempre qualcuno che tenta di dividere il mondo tra ottimisti e pessimisti.

In questo libro c'è tutto l'ottimismo necessario per impegnare amministratori, dipendenti pubblici, studiosi, docenti, studenti e giornalisti ad affrontare, con intelligente pessimismo, il futuro della comunicazione e dei comunicatori pubblici.

Pagg. 380 – € 35,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilssole24ore.com

GRUPPO 24ORE